

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 18 ottobre 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2004 - Deliberazione N. 1713 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Ormel - **Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi a sostegno degli interventi di costruzione e gestione degli asili nido, nonché micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 70 della L. 28 dicembre 2001, n. 448. - Con allegati.**

omissis

PREMESSO

- che l'art. 70 della Legge 28/12/2001, n.448, ha istituito un Fondo per gli asili-nido da ripartire annualmente tra le Regioni con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di favorire lo sviluppo del Sistema dei servizi della prima infanzia mediante la costruzione e gestione degli asili-nido, nonché del micro-nidi nei luoghi di lavoro;

- che il comma 4, del prefato art.70 prevede che le Regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al citato Fondo Ministeriale, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli ed associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e gestione degli asili-nido, nonché dei micro-nido nei luoghi di lavoro;

- che i Fondi Ministeriali per l'anno 2002 sono stati ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, relativi a:

1. tasso demografico 0-2 anni,
2. tasso di occupazione femminile;
3. tasso di disoccupazione femminile;
4. fabbisogno teorico secondo il criterio delle liste di attesa;

PRESO ATTO

- che in base ai suddetti criteri di riparto alla Regione Campania è stata assegnata la somma E. 5.317.637,08;

- che la materia degli asili-nido è disciplinata in Campania dalle LL.RR. 48/74 e 30/84, che prevedono contributi ai Comuni per la costruzione, il completamento, l'arredamento e la gestione degli asili nido;

- che la materia dei micro nidi sui luoghi di lavoro, considerata la necessità di una particolare flessibilità organizzativa per corrispondere alle esigenze dei genitori lavoratori, è disciplinata, ai sensi del comma 5. dell'art.70 della L.448/2001, mediante la definizione di standard minimi organizzativi approvati in Conferenza Unificata il 14 aprile 2003;

VISTO

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002 relativo alla deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro sostenute dai genitori e dai datori di lavoro;

RITENUTO

- che, in sede di prima applicazione della norma si possa corrispondere alle esigenze espresse dal territorio, mediante l'utilizzo delle risorse statali di che trattasi, per consentire in pari misura:

- a) il completamento delle opere già iniziate, ai sensi delle LL.RR. nn.48/74 e 30/84;
- b) la costruzione e la gestione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro ai sensi della L. 448/2001;

- che, pertanto, il Fondo per l'anno 2002 pari a E 5.317.637,08= possa essere ripartito in due tranches di cui il 50% da destinare agli interventi di cui alla lettera a) e l'ulteriore 50% agli interventi di cui alla lettera b);

- di dover, conseguentemente, definire i criteri per la concessione dei contributi regionali ai Comuni singoli o associati negli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, di cui alla delibera di G.R. n.1824 del 4/5/2001, a sostegno degli interventi di realizzazione degli asili nido e dei micro-nidi sui luoghi di lavoro in aderenza all'art.70 della legge 448/2001 ed in armonia con le leggi regionali di settore, nonché le modalità operative per la realizzazione degli interventi, come riportato nell'allegato (sub A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

- di dover definire, altresì, i criteri per la realizzazione dei micro-nidi sulla base degli standard minimi approvati in Conferenza Unificata il 14/04/2003 e in aderenza con la normativa regionale di settore, anch'essi riportati nell'allegato (sub A);

- di dover rinviare a successivi atti deliberativi la definizione dei Piani regionali degli interventi di cui alle lettere a) e b), traendo la spesa dall'impegno assunto con decreto dirigenziale n.3757 del 02/12/2003 sulla U.P.B.3.10.117 - Cap.8104 del Bilancio 2003;

VISTO l'art. 70 della L.448 del 28/12/2001;

VISTE le LL.RR. 48/74 e 30/84;

VISTO il D.M. dell'11/10/2002;

VISTO il D. MEF del 17 maggio 2002;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

- per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

- in sede di prima applicazione della norma, di corrispondere alle esigenze espresse dal territorio, mediante l'utilizzo delle risorse statali al fine di consentire in pari misura:

a) il completamento delle opere già iniziate, ai sensi delle LL.RR, nn.48/74 e 30/84 ;

b) la costruzione e la gestione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro ai sensi della L. 448/2001;

- di ripartire, pertanto, il Fondo per l'anno 2002 pari a E 5.317.637,08= in due tranches di cui il 50% da destinare agli interventi di cui alla lettera a) e l'ulteriore 50% agli interventi di cui alla lettera b);

- di definire i criteri per la concessione dei contributi regionali ai Comuni singoli o associati negli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, di cui alla delibera di G.R. n. 1824 del 4/5/2001, a sostegno degli interventi di realizzazione degli asili nido e dei micro-nidi sui luoghi di lavoro in aderenza all'art.70 della legge 448/2001 ed in armonia con le leggi regionali di settore, nonché le modalità operative per la realizzazione degli interventi, come riportato nell'allegato (sub A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

- di definire, altresì i criteri per la realizzazione dei micro-nidi sulla base degli standard minimi approvati in Conferenza Unificata il 14/04/2003 e in aderenza con la normativa regionale di settore, anch'essi riportati nell'allegato (sub A);

- di rinviare a successivi atti deliberativi la definizione dei Piani regionali degli interventi di cui alle lettere a) e b), traendo la spesa dall'impegno assunto con decreto dirigenziale n.3757 del 02/12/2003 sulla U.P.B. 3.10.117 - Cap.8104 del Bilancio 2003;

- di dare incarico al Settore Istruzione per l'esatta esecuzione del presente atto deliberativo;

- di inviare il presente atto deliberativo all'Assessora all'Istruzione, all'A.G.C. 17, Istruzione e Gestione dell'Entrata e della Spesa di Bilancio;

- di pubblicare il presente atto deliberativo sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2004 - Deliberazione N. 1713 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Ormel - Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi a sostegno degli interventi di costruzione e gestione degli asili nido, nonché micro-nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 70 della L. 28 dicembre 2001, n. 448. - Con allegati.

(All.sub A)

**L.28/12/2001 n.448 art.70 - D.M. 11/10/2002
ASILI NIDI E MICRO-NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO**

1. OBIETTIVI

- Al fine di corrispondere alla domanda proveniente dalle famiglie di conciliare le esigenze familiari e professionali dei lavoratori con figli, la Regione Campania intende sostenere l'ampliamento dell'offerta dei servizi resi alla prima infanzia in modo da assicurare una maggiore flessibilità in termini organizzativi e logistici degli stessi mediante l'attivazione di asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro in aderenza al dettato dell'art. 70, della L. 448/2001 e in armonia con la normativa regionale vigente in materia, nonché con il DMLPS 16 maggio 2003.
- Per asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro o aziendali si intendono le strutture attivate presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze che destinino ai figli dei dipendenti delle aziende coinvolte nella realizzazione, una quota di posti superiore al 50%.
- Sono beneficiari dei contributi, ai sensi dell'art. 70, della L. 448/2001, i Comuni della Regione Campania, singoli o associati negli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.1824 del 04/05/2001.

2. STANDARD MINIMI ORGANIZZATIVI DEI MICRO NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO.

- I micro nidi nei luoghi di lavoro rientrano nel sistema regionale dei servizi per la prima infanzia. e possono essere istituiti presso aziende pubbliche o private.
- Gli aspetti connessi alla gestione ed organizzazione dei micro nidi sono disciplinati, in coerenza con le leggi regionali n. 48/74 e n. 30/84 che regolano gli asili-nido, sulla base degli standard organizzativi approvati in Conferenza Unificata il 14 aprile 2003, nonché degli appositi regolamenti comunali:
 - L'ammissione ai micro-nidi nei luoghi di lavoro è rivolta ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni di età, figli dei lavoratori di una o più strutture e, ove possibile, ai bambini residenti nel territorio limitrofo;
 - Le strutture possono accogliere, in armonia con la normativa regionale vigente, un numero di bambini compreso tra 6 e 29.
 - Le figure educative presenti devono possedere i titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili-nidi ed essere, pertanto, in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di maestra di scuola di infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di liceo psico-pedagogico;
 - diploma di vigilatrice di infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di laurea in scienze dell'educazione indirizzo scolastico.
 - Il soggetto gestore del micro-nido deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico. Il coordinatore

pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.

- Tra le figure educative del micro-nido deve essere individuato un responsabile.
- Il personale ausiliario presente nel micro nido deve aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.
- Il personale addetto alla cucina deve possedere un'attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.
- L'Ente gestore assicura il raccordo con il coordinamento comunale della rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio. L'apertura dei micro nidi è concordata tra l'ente gestore ed i genitori lavoratori secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino;
- Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere quello previsto dalla normativa regionale vigente sugli asili-nido che prevede almeno un addetto per ogni 6 bambini di età inferiore ad un anno ed almeno un addetto per ogni 10 bambini di età superiore;
- Lo spazio interno destinato ai bambini non potrà essere inferiore ad una superficie utile netta di mq. 9 per bambino. Tra spazi interni ed esterni la superficie non deve essere, comunque, inferiore a mq. 40 per bambino;
- Devono essere previsti spazi distinti per lattanti e divezzi, oltre a spazi per i servizi generali e per gli operatori. Gli spazi riservati ai bambini assolvono le funzioni di gioco, pranzo, riposo ed igiene personale. Le funzioni di gioco, pranzo e riposo sono articolate sulla base delle esigenze evolutive del bambino, privilegiando la differenziazione delle attività in relazione alle diverse fasce di età. Sono possibili, inoltre, organizzazioni diverse sulla base di specifici progetti educativi;
- I micro nidi nei luoghi di lavoro sono ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di garantire, secondo la normativa vigente, l'accessibilità e la agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori.
- Nella carta dei servizi o regolamento interno sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi del micro nido, le modalità di funzionamento degli stessi e di partecipazione dei genitori, nonché le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli stessi.

3 . INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

- Possono accedere ai contributi le aziende pubbliche o private che presentino istanza ai Comuni secondo le modalità di cui al punto 8.
- Sono ammessi a contributo esclusivamente le richieste relative ai seguenti ambiti di intervento:
 - a) Nuove costruzioni, nonché acquisto o ristrutturazione di immobili finalizzati alla realizzazione di un asilo nido o micro-nido aziendale ;
 - b) Gestione di asilo nido o micro-nidi aziendali realizzati con il presente intervento.
- La gestione degli asili nido o micro-nidi aziendali può essere realizzata:
 - 1. Da parte dei datori di lavoro direttamente o indirettamente (mediante società di servizi o di organizzazioni del privato sociale);
 - 2. Da parte dei Comuni direttamente o indirettamente (mediante società di servizi o di organizzazioni del privato sociale).

4 . ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- Il contributo per la realizzazione degli interventi, di cui al precedente punto 3. lett.a), è assegnato nella misura dell'80% del costo complessivo del progetto e non può superare, in ogni caso, i seguenti importi, determinati in aderenza al dettato del D.MLPS. 16 maggio 2003:
 - a. per la realizzazione di asili nido aziendale € 125.000,00= (accoglienza : 30 - 60 bambini);
 - b. per la realizzazione di micro nidi sui luoghi di lavoro € 75.000,00= (accoglienza: 6 - 29 bambini) .

- I contributi di gestione di cui al precedente punto 3. lett.b) sono determinati tenendo conto dei criteri adottati dalla Giunta Regionale in attuazione delle LL.RR. 48/74 e 30/84.

5. SPESE AMMISSIBILI

- Il contributo per la realizzazione degli interventi di cui al punto 3. lett.a), viene concesso con riferimento alle seguenti voci di spesa:
 - opere edili e impiantistiche occorrenti per la completa realizzazione degli interventi;
 - arredi ed attrezzature necessarie per il funzionamento del servizio;
 - le spese per le forniture di singoli elementi necessari a garantire la sicurezza degli impianti, la prevenzione incendi e il superamento delle barriere architettoniche;
 - le eventuali spese per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - le spese tecniche sostenute per la progettazione, il coordinamento e la direzione dei lavori nella misura dell'8%;
 - gli oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante (IVA, verifiche tecniche dello stato di fatto, certificazioni, perizie, ecc.).
- Qualora il soggetto richiedente il contributo sia assoggettato al regime IVA e possa quindi detrarre l'imposta, che non costituisce perciò un costo per il soggetto medesimo, il relativo ammontare non è ammesso a contributo.
- Non sono ammesse al contributo le spese per lavori già eseguiti o in corso di realizzazione alla data di approvazione dei presenti criteri.

6. MODALITA' OPERATIVE

- I Comuni singoli o associati:
 - a) Diffondono localmente l'informazione circa le modalità di presentazione dei progetti;
 - b) Promuovono iniziative presso le Aziende del proprio territorio;
 - c) Raccolgono i progetti delle Aziende, compiono l'istruttoria e valutano i progetti. Al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio nell'approvazione dei progetti, tengono conto della provenienza delle domande pervenute e ritenute ammissibili, anche in relazione alle condizioni economiche produttive dell'area territoriale di riferimento, al numero di bambini senza posto nido o in lista d'attesa, al tasso delle donne occupate in età fertile (tra i 15 e i 49 anni).
 - d) Acquisiscono il parere della ASL territorialmente competente relativo alla idoneità dei locali da adibire ad asili nido o micro nidi aziendali;
 - e) Deliberano la proposta di Piano recante i progetti ammissibili (l'ammissibilità è data dal possesso di tutti i requisiti, ivi compresa la documentazione richiesta di cui al punto 8), dopo aver raccolto, se Comuni capofila, l'intesa dei Comuni associati;
 - f) Trasmettono la proposta di Piano alla Regione;
 - g) Acquisiscono entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione delle risorse regionali, il progetto esecutivo dell'intervento finanziabile e lo trasmettono con atto formale alla Regione;
 - h) Effettuano l'erogazione dei finanziamenti dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione.

7. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

- I Comuni valutano gli interventi, di cui al precedente punto 3. lett. a), sulla base dei seguenti criteri:
 - a) localizzazione in distretti ad alto fabbisogno e messa a disposizione di posti per il territorio tramite convenzione con il Comune;
 - b) partecipazione finanziaria dei datori di lavoro e dei Comuni alla gestione;
 - c) garanzia di continuità del servizio in assenza di ulteriori finanziamenti regionali;
 - d) qualità del progetto sotto vari aspetti, urbanistico, edilizio, presenza di spazi verdi attrezzati ecc... ;

- e) congruità dei costi di progettazione e di esecuzione dell'opera;
 - f) tempi di realizzazione (progettazione di massima, progettazione esecutiva, realizzazione, avvio dell'attività);
 - g) congruità e coerenza del progetto organizzativo presentato, con particolare riferimento alle esigenze dei bambini e dei genitori lavoratori, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro.
- I Comuni valutano gli interventi, di cui al precedente punto 3. lett. b), sulla base dei seguenti criteri:
 - a) garanzia di continuità del servizio in assenza di ulteriori finanziamenti regionali;
 - b) localizzazione in distretti ad alto fabbisogno e messa a disposizione di posti per il territorio tramite convenzione con il Comune;
 - c) partecipazione finanziaria alla gestione dei datori di lavoro e dei Comuni;
 - d) asili nido o micro nidi proposti da più aziende associate per la gestione;
 - e) qualità del progetto sotto vari aspetti: flessibilità degli orari e dei giorni di apertura in relazione alle esigenze delle famiglie, presenza di spazi verdi attrezzati.
 - Non sono ammissibili le domande di finanziamento per progetti già finanziati con altre risorse pubbliche.

8. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

- Le richieste di finanziamento relative alle diverse tipologie di interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3., dovranno essere presentate ai Comuni singoli o associati, dalle aziende interessate corredate dalla documentazione di riferimento:
- a) Per nuove costruzioni, nonché acquisto o ristrutturazione di immobili finalizzati alla realizzazione di un asilo nido o micro-nido aziendale:
 - Relazione con localizzazione del nido o micro nido e azienda/e coinvolta/e;
 - Relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche organizzative e gestionali del presidio e che descriva quanto segue:
 - l'attività che si intende svolgere nel presidio e l'attività per l'infanzia che svolge l'ente richiedente il contributo;
 - il numero e la tipologia d'utenza;
 - i servizi offerti dalla struttura;
 - il numero di posti che verranno creati;
 - il progetto organizzativo, gestionale e pedagogico del servizio;
 - la data presunta di avvio dell'attività.
- Progetto preliminare, ai sensi della L.109/94 e s.m.i., composto da relazione tecnica contenente:
 - la descrizione dello stato di fatto dell'immobile o dell'area, nonché le destinazioni d'uso, la qualificazione e la quantificazione degli utenti ai quali la struttura è destinata;
 - la descrizione puntuale delle scelte progettuali, costruttive ed economiche sui materiali e sui lavori e la motivazione delle stesse;
 - la dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, per i lavori oggetto della richiesta di contribuzione;
 - la compatibilità dell'intervento e della tipologia di attività in relazione agli strumenti urbanistici comunali esistenti;
 - la documentazione fotografica che identifichi chiaramente l'immobile oggetto dell'intervento;
 - il piano finanziario della spesa totale prevista, redatto da tecnico abilitato applicando il prezzario regionale in vigore o prezzi espressamente analizzati, nel caso di voci non contemplate nello stesso prezzario; tale elaborato dovrà contenere un Quadro Economico che identifichi tutte le spese accessorie ai lavori (es. spese tecniche, IVA, certificazioni, ecc.);
 - la planimetria generale e schemi grafico-distributivi dell'immobile con indicazione delle opere in progetto;
 - l'autocertificazione del rispetto degli standard strutturali;
 - l'autocertificazione di non usufruire contemporaneamente, a valere sullo stesso progetto di altri finanziamenti regionali.

b) Per la gestione di asili nido o micro-nidi aziendali realizzati con il presente intervento:

- l'istanza di contributo;
- l'autorizzazione al funzionamento;
- l'indicazione delle modalità di gestione (allegare convenzione, protocolli di intesa);
- la scheda di rilevazione delle caratteristiche gestionali del nido o micro nido, come da modello allegato (all. sub A 1);
- il numero di posti eventualmente messi a disposizione per coprire il fabbisogno territoriale;
- la previsione dei costi di gestione;
- l'autocertificazione di continuità del servizio in assenza di ulteriori, successivi finanziamenti regionali;
- l'autocertificazione di non usufruire contemporaneamente, a valere sullo stesso progetto di altri finanziamenti regionali.

9. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

- La Regione acquisisce le proposte di piano dei Comuni territorialmente competenti, ai fini dell'assegnazione del contributo, fino ad esaurimento delle risorse previste, tenendo conto anche della provenienza delle proposte, al fine di assicurare un'equa distribuzione degli interventi sul territorio regionale. Nel caso in cui la sommatoria delle proposte di Piano dei Comuni sia eccedente la disponibilità economica messa a disposizione per il presente intervento, la Regione provvede ad assegnare il contributo prioritariamente agli interventi da realizzarsi in Comuni a maggiore fabbisogno con riferimento alla popolazione 0-2 anni e alla popolazione femminile in età fertile (15-49 anni).
- I contributi riferiti agli interventi di cui al precedente punto 3 lett. a) e lett. b) e quantificati secondo i criteri definiti al punto 4, saranno concessi ai Comuni interessati, previa approvazione da parte della Giunta regionale del Piano regionale degli interventi.
- **Il finanziamento per gli interventi di cui al punto 3 lett.a) è erogato dalla Regione ai Comuni interessati secondo le scansioni temporali e le modalità che seguono:**
- **1^ RATA, pari al 50% del contributo concesso a seguito dell'invio alla Regione da parte del Comune interessato della seguente documentazione:**
 - atto formale di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento con il relativo piano finanziario;
 - concessione edilizia e gli altri pareri tecnici previsti dalla legge;
 - atti comprovanti l'assunzione degli impegni di spesa correlati con la copertura finanziaria;
 - parere favorevole del Comune per l'attivazione del micro-nido attestante la conformità dell'opera ai regolamenti comunali vigenti in materia di servizi di asili nido e micro nidi.
- **2^ RATA, pari al 30% del contributo concesso a seguito dell'acquisizione da parte del Comune, che ne dà tempestiva comunicazione alla Regione con atto formale, della seguente documentazione:**
 - presentazione del certificato d'inizio lavori entro 90 gg. dalla data indicata per l'inizio lavori prevista dal progetto esecutivo;
 - indirizzo - n. partita IVA - n. codice fiscale - numero conto corrente (bancario o postale con Cod. ABI e CAB) - n. telefonico e nominativo al quale fare riferimento;
 - atto di nomina del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dell'intervento;
 - contratto di appalto dei lavori, registrato ai sensi di legge;
 - (nel caso di acquisto dell'immobile) copia dell'atto di acquisto, registrato ai sensi di legge, dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - stato di avanzamento dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto e relativo Certificato di Pagamento.

- 3^a RATA, pari al 20% del contributo concesso a seguito dell'acquisizione da parte del Comune, che ne dà tempestiva comunicazione alla Regione con atto formale, della seguente documentazione:
 - conto finale dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori e corredato dalla relativa Relazione.
 - certificato di collaudo o di regolare esecuzione accompagnato dall'atto formale di nomina del collaudatore o di incarico alla Direzione dei Lavori per la redazione del C.R.E.;
 - dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti la completa funzionalità dell'opera realizzata;
 - autorizzazione da parte del Comune al funzionamento dell'opera.
- La concessione del contributo è subordinata alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto esecutivo presentato e nel rispetto del costo totale stimato, pertanto, in caso di costi effettivi inferiori a quelli stimati, il contributo sarà rideterminato in misura proporzionale all'importo assentito.
- Il finanziamento per gli interventi di cui al punto 3 lett.b) è erogato dalla Regione ai Comuni interessati secondo le scansioni temporali e le modalità che seguono:
- 1^a RATA pari al 70% del contributo concesso
 - a titolo di acconto, a seguito dell'approvazione da parte della Regione del piano proposto dai Comuni singoli o associati.
- 2^a RATA - 30% del contributo concesso
 - a saldo, l'anno successivo, fatto salvo l'eventuale conguaglio in base all'effettivo numero dei frequentanti.
- Il contributo viene revocato parzialmente nel caso di non conclusione delle attività gestionali del primo anno.

10. VINCOLO DI DESTINAZIONE

- Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso socio-assistenziale per la durata di quindici anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori finanziati (in tal caso fa fede la data riportata sul verbale di consegna dei lavori finanziati).
- La Giunta Regionale su richiesta motivata del soggetto interessato, può autorizzare la variazione d'uso dell'immobile per lo svolgimento di servizi rivolti alla prima infanzia diversi dal micro-nido, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e senza la restituzione del contributo erogato.
- La Giunta Regionale, su richiesta motivata del soggetto interessato, convalidata dal Comune, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, previa restituzione alla stessa del contributo percepito con i relativi interessi legali.

11 . ISPEZIONI CONTROLLI E REVOCA FINANZIAMENTI

- La Regione può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e sopralluoghi, anche a campione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e il rispetto degli obblighi connessi al funzionamento del servizio.
- La Regione, in caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione del contributo, provvederà a revocare il contributo medesimo.
- La Regione procede alla revoca del contributo in caso di mancata realizzazione dell'intervento o in caso di sostanziali modifiche, non opportunamente segnalate da parte del Comune e positivamente valutate dalla Regione, rispetto al progetto approvato.

12. SCADENZE

- Presentazione dei progetti da parte delle aziende interessate ai Comuni territorialmente competenti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania .
- Trasmissione dell'atto di approvazione della proposta di Piano da parte del Comune territorialmente competente alla Regione Campania entro 60 giorni dal ricevimento dei progetti.

Comune di _____											
Griglia di rilevazione delle caratteristiche gestionali dei nidi o micronidi aziendali											
COD*	Tipologia Ente Gestore**	Capacità Ricettiva (posti autorizzati)	Totale iscritti	Totale frequentanti	Totale Iscritti età Inferiore Ad 1 anno	n. ore effettive annue educatori	n. ore effettive annue personale addetto ai servizi	Spese di servizio			Retta media annua per bambino iscritto
								Spese personale	Spese generali	Totale spese	
totale											

(*) Numerazione progressiva dei progetti

(**) Utilizzare le seguenti tipologie : AZ= Azienda/e ; C= comune; AS= associazione ; CS = cooperativa sociale; CO = Cooperativa; F = fondazione; S = società di servizi.